



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DEL MOLISE

,

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI  
AREA RISORSE UMANE  
SETTORE GESTIONE PERSONALE DOCENTE E PREVIDENZA

**Procedura selettiva per n. 1 posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso l'Università degli Studi del Molise.**

### IL RETTORE

- Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;  
**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
**Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
**Vista** la Legge 12 novembre 2011, n. 183, in particolare l'art. 15, comma 1, per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive e in materia di documentazione amministrativa;  
**Visto** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
**Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24;  
**Visto** il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale sono indicati criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/10;  
**Visto** il D.P.R. 15.12.2011, n. 232 Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;  
**Visto** il D.lgs. 29.3.2012, n. 49, Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;  
**Vista** la Legge 6.11.2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  
**Visto** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, relativo alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge 240/2010;  
**Visto** il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 avente ad oggetto la Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;  
**Visto** il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;  
**Visto** il D.lgs. 18 maggio 2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;  
**Visto** il Decreto Ministeriale 1.9.2016, n. 662, Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere con la relativa integrazione di cui al D.M. 1.6.2017, n. 372;  
**Vista** la delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 13.9.2016, n. 132;  
**Visto** l'Atto d'indirizzo MIUR prot. n. 39 del 14/5/2018;  
**Vista** la Legge 27.12.2019, n. 160, legge di bilancio 2020;  
**Vista** la legge 30.12.2020, n. 178, Legge di bilancio 2021;



- Visto** il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/10, emanato con D.R. n. 294 del 23.04.2020;
- Visto** il D.R. n. 602 del 4 luglio 2011, Codice Etico dell'Università degli Studi del Molise;
- Visto** il piano triennale anticorruzione 2021-2022-2023;
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 83 del 14.05.2020, Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/10;
- Vista** la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione del 12.05.2021 con la quale è stata proposta l'attivazione di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di n. 1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/10 per il Settore Concorsuale 11/D2 DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA, Settore Scientifico Disciplinare M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE;
- Vista** la delibera del Senato Accademico del 26.05.2021;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.05.2021 che autorizza l'avvio della suddetta procedura di selezione il cui costo triennale del contratto graverà sui fondi di cui al D.M. n. 83 del 14.05.2020 - *Piano Straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/10;*
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise;

## DECRETA

### Articolo 1 Procedura

**1.** È indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, in regime di impegno a tempo pieno, presso l'Università degli Studi del Molise.

**Profilo:**

n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), Legge n. 240/2010, per il settore scientifico disciplinare M-PED/04.

**Programma delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca:**

Si richiede il profilo di uno studioso in grado di contribuire validamente all'erogazione didattica del Dipartimento con adeguate competenze nell'ambito degli studi, propri del SSD M-PED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE con particolare attenzione alla formazione dei docenti. In particolare, l'attività scientifica si svilupperà negli ambiti della valutazione degli apprendimenti e della metodologia della ricerca educativa e didattica con una attenzione all'uso delle tecnologie nei contesti di assessment.

**Obiettivi di produttività scientifica (pubblicazioni, convegni, altre tipologie di prodotti):**

Il candidato dovrà porsi obiettivi di ricerca nel SSD M-PED/04 con una specifica curvatura legata alla formazione degli insegnanti nella scuola primaria. La ricerca dovrà collocarsi a livello internazionale, con pubblicazioni su riviste indicizzate ISI, SCOPUS e di classe A-ANVUR (almeno 5) o con monografie (almeno 1) pubblicate da case editrici riconosciute nella comunità scientifica di riferimento che lo portino a fornire un contributo significativo nelle prossime valutazioni VQR del Dipartimento.

**Sede di svolgimento delle attività:** Dipartimento SUSEF, Università degli Studi del Molise, Campobasso.

**Numero massimo di pubblicazioni:** 12.

**Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza:** Inglese.

**Modalità con cui il ricercatore è tenuto, periodicamente e al termine del contratto, a rendicontare i risultati:** Relazione scritta sulle attività di ricerca, con particolare riferimento alle pubblicazioni prodotte nel triennio di riferimento.



## Articolo 2

### Requisiti per l'ammissione

1. I candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati del diploma di specializzazione medica.

La selezione è riservata ai candidati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

aver usufruito dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge n. 240/10, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997, o di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/10, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Per il raggiungimento del triennio può essere cumulata la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato, assegni di ricerca e borse conferite da atenei anche stranieri.

Ai fini della verifica dell'analogia di contratti, assegni o borse in atenei stranieri, si farà riferimento al D.M. n. 662/2016, Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere con la relativa integrazione di cui al D.M. n. 372/2017.

2. I candidati devono dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua inglese.

3. Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

a) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957, n.3;

d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima e seconda fascia e ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

e) coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 240/2010, presso l'Università degli Studi del Molise o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

f) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. I cittadini stranieri devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. I requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Le dichiarazioni relative al possesso dei suddetti requisiti devono essere contenute nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione.

6. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con Decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà notificato all'interessato mediante l'indirizzo e-mail e/o PEC riportato nella domanda.

## Art. 3

### Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla selezione va redatta obbligatoriamente secondo lo schema di cui all'allegato "A" e deve essere trasmessa entro il termine perentorio di **30 giorni**, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'Avviso del presente bando sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale, Concorsi ed Esami**.



**2.** La domanda dovrà essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [amministrazione@cert.unimol.it](mailto:amministrazione@cert.unimol.it) da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore PEC.

L'e-mail di trasmissione dovrà riportare in oggetto: Procedura selettiva di un ricercatore a tempo determinato, Settore Concorsuale 11/D2 - S.S.D. M-PED/04.

Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. La domanda di partecipazione alla procedura, compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione dalla procedura, potrà essere inviata con firma digitale oppure firmata dal candidato e poi trasformata in pdf da allegare alla PEC. Non saranno prese in considerazione le domande non firmate, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Amministrazione oltre il termine sopra indicato.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in formato pdf:

- 1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- 2) fotocopia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
- 3) curriculum della propria attività scientifica e didattica. Il Curriculum, debitamente datato e firmato, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati e la veridicità di quanto in esso contenuto;
- 4) elenco dei titoli da sottoporre a valutazione;
- 5) elenco delle pubblicazioni scientifiche che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione che riporta la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che tutte le pubblicazioni allegate alla domanda sono conformi all'originale;
- 6) le pubblicazioni scientifiche per la selezione potranno essere inviate in una o più cartelle compresse (file zip), contenenti tutte le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione. Le pubblicazioni presentate per la selezione non devono superare il numero massimo previsto all'art. 1 del bando.

**3.** Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o non conforme a quanto disposto dal presente articolo. Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 25 Mb. Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente superino il limite di 25 Mb, dovrà trasmettere la domanda con una prima e-mail precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successiva o successive e-mail (specificando il numero delle e-mail successive alla prima) da inviare entro il termine per la presentazione delle domande sempre tramite PEC.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

**4.** L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo e-mail da parte del candidato. L'Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili per colpa grave all'Amministrazione, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Articolo 4**

##### **Nomina della Commissione giudicatrice**

**1.** La commissione giudicatrice è costituita con le modalità indicate all'art. 7 del *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240*, emanato con D.R. n. 294 del 23 aprile 2020. La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale, che è pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina dedicata al reclutamento. È composta da n. 3 professori ordinari e/o associati afferenti al settore scientifico-disciplinare o al settore concorsuale indicato nel bando. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

**2.** Eventuali istanze di ricsuzione al Rettore di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte dei candidati devono essere presentate nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina sull'Albo Ufficiale di Ateneo. Se la causa di ricsuzione è sopravvenuta successivamente al termine



di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine di 15 giorni decorre dalla sua insorgenza.

## **Articolo 5**

### **Valutazione dei titoli, del curriculum, della produzione scientifica, discussione e prova orale di lingua straniera**

**1.** La commissione valuta i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, ovvero, per il settore interessato del diploma di specializzazione medica, secondo criteri e parametri di cui al decreto del Ministro n. 243 del 25 maggio 2011.

**2.** La commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale, al curriculum e ai seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:

a) dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati del diploma di specializzazione medica;

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

h) relatori a congressi e convegni nazionali e internazionali;

i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

**3.** La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificatamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

**4.** La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni suddette.

**5.** La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

**6.** La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

**7.** Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:



- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) <math>impact\ factor</math> totale;
- d) <math>impact\ factor</math> medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

**8.** A seguito della valutazione preliminare, la commissione ammette un quinto dei candidati comparativamente più meritevoli, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

**9.** A seguito della discussione la commissione assegna un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, secondo i criteri specificati nei commi precedenti. Sulla base dei punteggi complessivi conseguiti e dell'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua inglese, individua a maggioranza il candidato idoneo. All'attribuzione dei punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.

**10.** Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi espressi su ciascun candidato.

## **Articolo 6**

### **Conclusione dei lavori**

**1.** La commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina all'Albo di Ateneo dell'Università degli Studi del Molise.

**2.** Il Rettore può prorogare il termine per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

**3.** Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nel termine prefissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

**4.** Il Rettore accerta con proprio decreto, entro 30 giorni dalla consegna degli atti concorsuali, la regolarità formale degli stessi. Il Rettore, qualora riscontri vizi di forma, rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti della commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

**5.** Gli esiti vengono resi pubblici per via telematica sul sito dell'Università e mediante pubblicazione on line sull'Albo di Ateneo.

## **Articolo 7**

### **Calendario delle prove**

**1.** Sul sito di Ateneo, alla pagina web <http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento>, verranno comunicati, con preavviso di almeno 10 giorni:

- l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale di lingua inglese;
- il giorno fissato per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese, nonché la modalità di svolgimento della stessa;
- eventuali spostamenti della data della prova.

**Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione.**

**2.** Per essere ammessi i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità, dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare in fondo alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

## **Articolo 8**

### **Assunzione in servizio e stipula del contratto**

**1.** Il candidato giudicato idoneo sarà invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, successivamente alla proposta di chiamata del Dipartimento competente, deliberata con il voto





favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. La nomina nel ruolo di ricercatore a tempo determinato decorre dalla data di assunzione indicata sul contratto. Il candidato risultato idoneo dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, pena la decadenza del diritto alla nomina, la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Nel contratto verranno indicati:

- la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- le prestazioni richieste;
- il trattamento economico;
- la struttura di afferenza;
- il Settore scientifico disciplinare di riferimento;
- il regime di impegno a tempo pieno;
- l'obbligo di presentazione della relazione tecnico scientifica annuale sull'attività di ricerca e della rendicontazione dell'attività didattica per ciascuna annualità, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
- l'eventuale attività assistenziale.

**2.** Per tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza ai sensi dell'art. 24, comma 9-bis, della Legge n. 240/10.

**3.** Le dichiarazioni di cui al D.P.R. 445/2000 possono essere utilizzate dai cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni, e dai cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

**4.** I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

**5.** Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università degli Studi del Molise di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese; l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, può richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta.

**6.** Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verrà denunciato ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

## **Art. 9**

### **Incompatibilità**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'art. 22, comma 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo in materia, i contratti oggetto del presente bando non possono essere cumulati con analoghi contratti, anche presso altre sedi universitarie, né con gli assegni di ricerca o con le borse di ricerca post lauream o post-dottorato.

## **Articolo 10**

### **Attività da svolgere**

**1.** Le attività di ricerca e i risultati attesi sono individuati nel programma contenuto nell'allegata scheda progettuale.



2. L'impegno annuo relativo allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è di complessive 350 ore.
3. Il candidato idoneo dovrà produrre al dipartimento una relazione annuale sui risultati ottenuti dalle attività svolte.

#### **Articolo 11**

##### **Trattamento economico e previdenziale**

1. Il trattamento economico e previdenziale, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Ateneo, è pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno elevato del 120 per cento.

#### **Articolo 12**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali, trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva e del procedimento di **assunzione in servizio ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati** personali n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Molise nella persona del Rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via de Sanctis s.n.c. e del Responsabile della protezione dei dati (RPD) per l'Ateneo.

#### **Articolo 13**

##### **Pubblicità**

1. Il presente bando è pubblicato nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <http://www.unimol.it> e in quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

#### **Articolo 14**

##### **Responsabile del procedimento**

1. Responsabile del procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Silvana Rubbo - Area Risorse Umane - Settore Gestione Personale Docente e Previdenza.

#### **Articolo 15**

##### **Rinvio alle norme riguardanti le modalità di espletamento delle procedure**

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, per quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione e il vigente "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, emanato ai sensi dell'art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

#### **Articolo 16**

##### **Norme finali**

1. L'Università degli Studi del Molise si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative o per ragioni connesse alle esigenze di salvaguardia dell'equilibrio finanziario del proprio bilancio.

**IL RETTORE**

**Prof. Luca Brunese**

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)*

